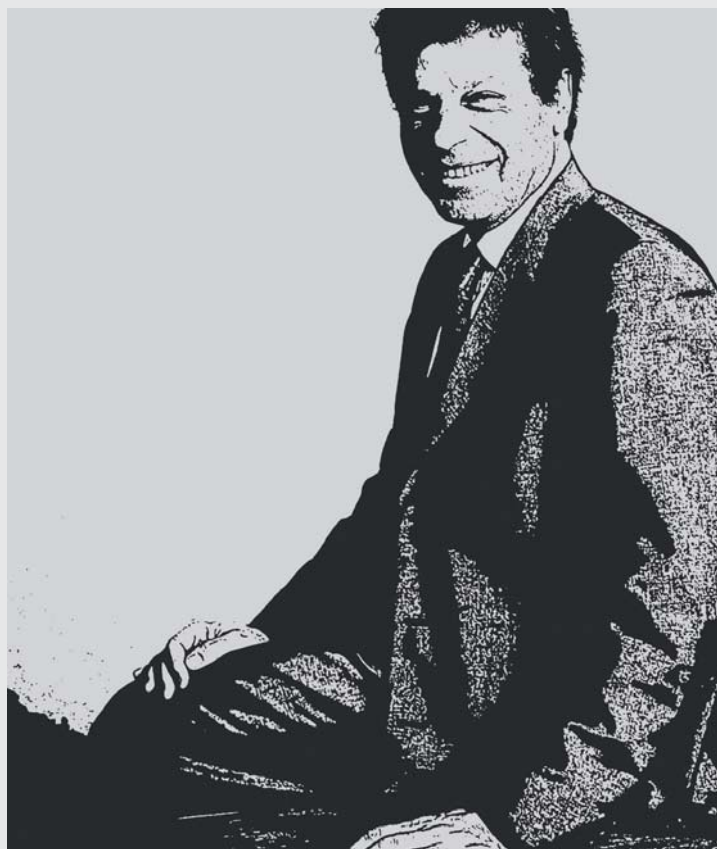


La paura guarda la vigna



La politica che richiama sanzioni che sono nella disponibilità esclusiva degli ordini ci porta ad una riflessione sul principio di sussidiarietà.

Un medico veterinario che non ha cura della propria formazione e aggiornamento professionale non può fare bene il suo lavoro. E su questo tema nell'avvicinarsi della fine anno, "la politica" non ha rinunciato a ricordarci che proprio il 31-12 è la *deadline* per assolvere l'obbligo formativo previsto dal sistema di Educazione Continua in medicina. A questo, aggiungendo che in diverso caso "scatteranno controlli e sanzioni che potranno andare da un semplice avvertimento fino alla radiazione". Messaggio poi integrato con la previsione di altre conseguenze in arrivo. Nello Schema di regolamento, previsto dalla legge Gelli sulla determinazione dei requisiti delle polizze assicurative per i sanitari, si è posto in relazione l'obbligo assicurativo con quello di acquisire almeno il 70% dei crediti previsti dal sistema ECM. Condizione questa condivisa dalla Commissione Nazionale ECM con il parere contrario di Fnovi e degli Ordini dei TSRM.

La relazione tra copertura assicurativa e obbligo formativo ECM che comporterebbe l'esclusione della copertura e l'esercizio di un'azione di rivalsa nei confronti del professionista responsabile solleva dubbi di costituzionalità. O il professionista sanitario è abilitato a svolgere la professione o non lo è. Se il mancato rag-

giungimento dei crediti comporta la sospensione, la mancata copertura ne sarà la naturale conseguenza. Se però il sanitario svolge la propria attività, la copertura assicurativa deve rimanere valida ed efficace a tutela dei pazienti e della facoltà di rivalsa delle strutture. Superfluo ricordare l'attività di Fnovi in tema ECM, dalla costituzione di un Consorzio accreditato come provider ECM sin dal 2011 che ha consentito l'accesso al sistema a tutti gli Ordini, all'impegno in ambito formativo, alla prima piattaforma FAD, all'introduzione del sistema di Sviluppo professionale continuo (SPC) con la finalità di riconoscere l'attività di aggiornamento che non risultasse già valorizzato nel sistema ECM, fino ai nostri 100 eventi di aggiornamento negli ultimi 2 anni e al recente Dossier di Categoria.

ECM è un sistema che misura la formazione, e non è sinonimo, gli Ordini faranno il loro dovere declinandolo nel nostro quadro di riferimento.

La politica che richiama sanzioni che sono nella disponibilità esclusiva degli ordini ci porta ad una riflessione sul principio di sussidiarietà. L'articolo 2 della Costituzione prevede che le formazioni sociali abbiano valore in sé per la crescita delle persone e della società; non occorre l'intermediazione dello Stato, esiste una re-

sponsabilità dei singoli e delle comunità minori verso la comunità maggiore e gli altri singoli.

La sussidiarietà (di cui si parla sempre e si declina mai), esige che le decisioni vengano sempre prese al più basso livello possibile, da parte di coloro che ne subiscono più direttamente le conseguenze. Se questo è vero, le unità politiche più piccole (gli Ordini) devono detenere competenze autonome sostanziali e allo stesso tempo devono essere rappresentate collettivamente ai livelli di potere più elevati. Il principio di sussidiarietà è incompatibile con ogni forma di dittatura, e si spinge molto più avanti anche in democrazia, in quanto riconosce agli individui e ai gruppi non solamente la capacità di scegliersi i propri rappresentanti, ma la capacità di partecipare al loro livello alla vita pubblica, decidendo attraverso loro stessi e per loro stessi. Alla politica chiediamo di evitare di costruire ponti dove non ci sono i fiumi.

Gaetano Penocchio
Presidente FNOVI